



5896

9-6-2014

gug


Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897523

Ufficio I



Roma, 9-6-2014

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di
Bari

Oggetto: articolo 82 legge n. 184 del 4 maggio 1983 esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni tassa o diritto, con riferimento alle materie di competenza dei Tribunali per i Minorenni

In merito al quesito formulato dal Tribunale per i Minorenni di Bari, relativo alla possibilità di applicare l'esenzione prevista dall'articolo 82 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 "a tutti i procedimenti di competenza del Tribunale per i Minorenni ex art. 68 della legge 184/1983" si deve segnalare quanto segue.

La legge n. 184 del 4 maggio 1983, intitolata "Diritto del Minore ad una famiglia", prevede all'articolo 82 una norma di chiusura con la quale si stabilisce che "gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei confronti di **persone minori di età**, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuto ai pubblici uffici".

La norma in esame, pur prevedendo l'esenzione degli atti e delle procedure previste dalla legge n. 184/1983, ne circoscrive l'ambito di applicazione alle sole persone "minori di età", di conseguenza, può ritenersi che il beneficio non possa estendersi anche alle persone maggiori d'età.

Per quanto concerne la possibilità di estendere l'esenzione prevista e disciplinata dall'articolo 82 della legge n. 183/1984 a tutte le materie di competenza del Tribunale per i Minorenni, così come individuate dall'articolo 68 della medesima legge n. 183/1984, questa Direzione Generale ritiene di dover fornire una risposta negativa.

A tale proposito si evidenzia, infatti, che la legge n. 183 del 1984, modificando profondamente il titolo VIII del Libro I del codice civile, ha determinato uno spostamento di competenze dal Tribunale Ordinario al Tribunale per i Minorenni.

Tale mutamento di competenze, formalizzato nell'articolo 68 della legge 183 del 1984, si è poi tradotto nell'ulteriore modifica dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Di conseguenza, l'inserimento dell'art. 68 citato nella legge sull'adozione è giustificata dalla necessità di individuare le competenze di ciascun ufficio giudiziario in ragione delle modifiche introdotte con la norma in esame e non trova la sua ratio nella finalità di elencare le materie che sono esenti da bolli, imposte o tasse.

A conferma di tale conclusione occorre osservare che l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione al codice civile è stato ulteriormente modificato dall'articolo 3, comma 1, e dall'art. 4 della legge 10 dicembre 2012 n. 219 e, recentemente, dall'articolo 96, comma 1, lettera c) del D. lgs. n. 154 del 28 dicembre 2013, entrato in vigore lo scorso 7 febbraio.

Con tali norme sono state ampliate le competenze del Tribunale per i Minorenni senza alcun riferimento all'esenzione prevista dall'articolo 82 della legge 184 del 1983 che, pertanto, deve considerarsi circoscritta ai soli istituti in essa disciplinati.

Altro aspetto è poi quello relativo alla corretta applicazione dell'art. 10, comma 2, del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

Tale articolo prevede l'esenzione solo dal pagamento del contributo unificato per *" il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole e quello comunque riguardante la stessa "*.

Questa Direzione Generale con circolare n. 5, del 31 luglio 2002, ha affermato che *"stante l'ampiezza della legge, deve ritenersi che l'esenzione riguardi tutti i procedimenti "comunque" relativi alla prole intesa come persone minori d'età, indipendentemente dal diverso giudice competente. Sono compresi, pertanto, anche i procedimenti di competenza del giudice tutelare."*

Con successiva nota del 29 settembre 2003, è stato affrontato un altro aspetto relativo ai procedimenti aventi ad oggetto la prole e precisamente quello relativo al versamento del diritto forfettario previsto dall'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

Rispetto a tale quesito, sottoposto all'attenzione di questa Direzione Generale da numerosi Tribunali per i Minorenni, si è affermato che *"l'art 10, comma 2, T.U. prevede, in maniera espressa, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i procedimenti civili aventi comunque ad oggetto la prole senza fare alcun riferimento all'anticipazione forfettaria ex art. 30 T.U. Inoltre, si rileva come lo stesso articolo 30 T.U., nel prevedere, in generale, le ipotesi in cui i diritti e le indennità di trasferta e le spese di spedizione per le notificazioni a richiesta d'ufficio debbono*


essere anticipate dalla parte, esenta espressamente dal predetto versamento soltanto i processi di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Relativamente ad altre ipotesi dubbie, si rammenta che il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con la circolare n. 6 dell'8 ottobre 2002, ha ritenuto che non devono ritenersi soggetti alla predetta anticipazione tutti quei procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U., per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivoca l'esenzione da ogni tipo di tributo e spesa. A titolo di esempio, in materia di adozione, l'art. 82 della legge 4 maggio 1983, n. 184 stabilisce l'esenzione dal pagamento di "imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici": è evidente che, in tal caso, dal dettato della norma emerge chiaramente la volontà del legislatore di ritenere esente il citato procedimento da ogni spesa e quindi anche dai diritti di notifica ex art. 30 T.U."

Considerato che il comma 2, dell'articolo 10, del D.P.R. n. 115/2002 non è stato oggetto di alcuna modifica normativa, si ritiene che le note in precedenza richiamate, debbano essere confermate nel loro contenuto.

Il Direttore Generale

Marco Mancinetti

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke, positioned over the typed name 'Marco Mancinetti'.